

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto per i lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a QUINTILIOLO e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO a Tivoli (RM) - Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. ---

CIG: B2C96C0192---- CUP: F37H22001820002

Repertorio n. 12499

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **Quindici** del mese di **Gennaio** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Valerio DE NARDO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ---

2) Sig. Roberto LANZETTA, nato a xxxxxxxxxxxx e residente a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dell'operatore economico IMPRESA GIORGIO

LANZETTA SPA con sede legale a Roma Via Pietro Borsieri n.3

C.F.: 04895900589, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma

in data 05.01.1981 al REA n. RM- 467616, come da documento

n. T 574072393 del 18.09.2024, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io

Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio

consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città metropolitana

di Roma Capitale rep. n. 12332 del 20.12.2023 sono stati affidati i *lavori di*

sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI

QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a

QUINTILIOLO e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO a Tivoli (RM), con un

ribasso offerto del **23,69%** per un importo netto contrattuale di **€ 349.656,55**

di cui **€ 26.657,96** per oneri della sicurezza ed **€ 12.580,98** per lavori in

economia e rimborso a fatture non soggetti a ribasso, oltre IVA, all'operatore

economico IMPRESA GIORGIO LANZETTA S.p.A., con sede in Roma, via

Pietro Borsieri n. 3- C.F. 04895900589, che nel prosieguo del presente atto sarà

chiamato semplicemente Operatore economico;

- che, l'Ing. Crediano SALVATI, Funzionario tecnico del Dipartimento II in

qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al competente

Servizio 1 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso

d'opera per i lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA

SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P.

31a QUINTILIOLO e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO a Tivoli (RM), ai

sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.50/16;

- che con determinazione dirigenziale n.2751 del 25.07.2024, del Servizio 2

del Dipartimento II, è stata approvata la perizia tecnica di variante in corso

d'opera dei lavori suindicati, per un importo dei lavori pari ad € **91.431,96** oltre

IVA, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con determinazione dirigenziale n. 3399 del 16.09.2024, del Servizio 1

del Dipartimento II, è stata approvata la spesa relativa alla perizia tecnica di

variante in corso d'opera ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati,

per un importo pari ad € **91.431,96** oltre IVA, all'operatore economico

IMPRESA GIORGIO LANZETTA S.p.A., con sede in Roma, via Pietro

Borseri n. 3- C.F. 04895900589, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.;

- che tale perizia prevede maggiori lavori, che non alterano la natura del

progetto iniziale per un importo contrattuale netto di € **91.431,96** oltre IVA, al

netto del ribasso offerto in sede di gara del **23,69%**, come specificamente

riportati nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto di perizia di

variante ed al presente atto;

- che in data **08.03.2024**, il sig. Roberto Lanzetta in qualità di Legale

Rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Ing.

Francesco Ardino ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Crediano

Salvati, funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento II, hanno sottoscritto

l'Atto di Sottomissione, con il quale l'operatore economico IMPRESA

GIORGIO LANZETTA S.p.A. - C.F.: 04895900589 si impegna ad eseguire,

senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto in variante;

- che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/16, la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante, non altera la natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep. n. 12332 del 20.12.2023;

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **349.656,55** sommato alla presente perizia di variante pari ad € **91.431,96**, risulta complessivamente pari ad € **441.088,51** oltre IVA;---

- che, ex art.106 comma 7 del citato decreto, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale;-----

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città Metropolitana allegato al contratto iniziale;

- che l'Operatore Economico ha dichiarato, nel Patto di Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che l'Arch.Nohemy Quintero, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC 0004049 in data 10.01.2025 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL 45719161 di protocollo con scadenza 31.01.2025, conservato in atti;-----

- che è stata acquisita l'informazione **antimafia liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 25.09.2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0366437_20240925, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato operatore economico IMPRESA GIORGIO LANZETTA S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0005199 in data 13.01.2025, che essendo decorsi i termini di legge

dalla informazione antimafia suindicata acquisita riferita all'Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Ing. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore economico IMPRESA GIORGIO LANZETTA S.p.A., che, a mezzo del Signor Roberto LANZETTA accetta, l'esecuzione dei *lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la S.P. 31a QUINTILIOLO e VIA MARIA SS. DI QUINTILIOLO a Tivoli (RM).* - Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. ---

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto di variante approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3399 del 16.09.2024:---

a)capitolato speciale d'appalto;

b)computo metrico;----

b) relazione tecnica;-----

c) atto di sottomissione;

d) quadro economico;

e) elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi.----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c),d), e)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **91.431,96 (euro novantunomilaquattrocentotrentuno/96)** IVA esclusa. La spesa complessiva, compresa IVA, è stata impegnata con Determinazione n. 3399 del 16.09.2024 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore

economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 1663.00.27.2799859335 rilasciata in data 16.12.2024 dalla SACE BT ASSICURAZIONI spa- Agenzia Assifidi Agency srl, per l'importo di € 25.043,07, pertanto la somma massima assicurata della polizza, dalla data del 16.12.2024, deve intendersi di € 63.329,07. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.- In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la SACE BT ASSICURAZIONI spa – Agenzia Assifidi Agency srl appendice n. 3 alla polizza n. 1663.00.33.33040579 rilasciata in data 31.10.2024, allegata al contratto iniziale.

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004 . In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e

ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.33 del C.S.A.----

La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.34 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.38 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 58,59,60,61,62,63 e 64 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni *CATEGORIA OG3 100% Strade, autostrade, ponti, viadotti, CATEGORIA OG13 100% Opere di ingegneria naturalistica, CATEGORIA OS12A 100% Barriere stradali di sicurezza, CATEGORIA OS21 Opere strumentali speciali*, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, come riportate nel contratto iniziale.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di

Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, ricompresi nel contratto iniziale.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto

attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi

e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla comunicazione antimafia provvisoria inoltrata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0366437_20240925 in

data 25.09.2024, ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico

IMPRESA GIORGIO LANZETTA impresa individuale, siano accertate cause
ostative. --

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nell'Atto di Sottomissione e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in

quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Pietro Borsieri n.3.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Roberto LANZETTA

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Roberto LANZETTA.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.